



# focus

Settembre 2009

## Correttivo al Testo Unico sulla Sicurezza

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha approvato il "Correttivo" al Decreto Legislativo 81/2008. Di seguito i dettagli sulle novità più rilevanti al Testo Unico sulla Sicurezza.

### PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE al D.Lgs. 81/2008 (T.U.S.L.) dal D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009 ("Decreto Integrativo e Correttivo").

- **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR):**

1. **certezza della data** del DVR attestabile mediante la firma di Datore di Lavoro, RSPP, RLS, MC;
2. introduzione dell'obbligo di tenere conto delle diverse tipologie contrattuali con cui sono inseriti i lavoratori
3. re-introduzione del termine di 90 gg. per la valutazione rischi nelle **nuove attività**
4. diritto del RLS esclusivamente di **consultare il DVR** in azienda;

- **DATORE DI LAVORO:**

nelle imprese o unità operative fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può assumere (previa formazione), oltre ai compiti propri di RSPP, anche quelli di Addetto **Primo Soccorso** e **Prevenzione Incendi** ... (questo significa che nei casi con oltre i 5 lavoratori, va incaricato altro soggetto);

- **STRESS DA LAVORO – CORRELATO:**

piena entrata in vigore dell'obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato al momento in cui la Commissione consultiva permanente elaborerà i criteri valutativi o, in ogni caso, dal **1° agosto 2010**;

- **DUVRI:** il Datore di Lavoro viene esonerato dall'obbligo di redazione, nei casi di:

1. fornitura di materiali
2. fornitura di servizi di tipo intellettuale
3. lavori di durata inferiore a **2 gg.** se non vi siano rischi specificamente rilevanti.

- **LAVORATORI VOLONTARI:**

differente definizione dei "volontari" a cui è esteso l'obbligo di garanzia di sicurezza, tenendo conto delle modalità di lavoro;

- **COMUNICAZIONE dei NOMINATIVI del RLS:**

si prevede l'obbligo di comunicazione per via telematica all'INAIL (e all'IPSEMA per la gente di mare) solo in caso di **nuova elezione** o designazione dello stesso (non più annualmente come previsto in precedenza).

- **SANZIONI:** modifica sostanziale dell'impianto sanzionatorio.

1. in via generale si sono mantenute le sanzioni penali e diminuite quelle amministrative, eliminando l'alternatività tra le due ma salvaguardando l'istituto della prescrizione (a un quarto del massimo)
2. modificata la procedura del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e definito, per l'applicabilità, il concetto di "reiterazione";

- **DELEGA DI FUNZIONI:**

viene aggiunta, per il soggetto delegato, la possibilità di delegare a sua volta alcune funzioni con eccezione di quelle a lui espressamente delegate;



• **SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE:**

1. re-introduzione della possibilità di effettuare la visita medica **pre-assuntiva**, con facoltà per il datore di lavoro di rivolgersi alle strutture pubbliche o al medico competente
2. in caso di **inidoneità** alla mansione è previsto che il lavoratore ("ove possibile") venga adibito ad altre mansioni equivalenti o a mansioni inferiori "garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza"
3. eliminazione dell'obbligo, per il M.C., di trasmettere periodicamente agli organismi del Servizio Sanitario Nazionale competenti per territorio i dati sanitari aggregati e di rischio di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;

• **ORGANISMI PARITETICI:**

potenziamento del ruolo degli Organismi Paritetici per le attività di "promozione" e "svolgimento" della formazione, di supporto alle imprese, nonché del ruolo premiante dell'asseverazione dei modelli di gestione e organizzazione.

• **FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO:**

obbligo di formazione anche per i dirigenti e per i preposti;

• **ALTRO:**

1. introduzione della "**patente a punti**" per la qualifica dell'impres del settore edile
2. valutabilità, da parte del datore di lavoro, del libretto formativo per l'organizzazione della formazione al personale

